

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	107
---	-----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. C. 4440 Pelillo (<i>Esame e rinvio</i>)	108

RISOLUZIONI:

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di <i>stress test</i> (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
ALLEGATO (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Sanga, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Informa quindi che lo stesso relatore sta elaborando una proposta di parere, la quale sarà posta in votazione nella giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.05.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 Cancellieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, dopo aver concluso l'esame preliminare del provvedimento, il 27 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, chiede alla Presidenza come intenda organizzare il seguito dei lavori sul provvedimento, ritenendo che, ove non emergano richieste di segno diverso da parte delle altre forze politiche, si possa passare all'esame degli emendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che il prosieguo dell'esame possa essere definito, anche alla luce delle considerazioni del relatore, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

C. 4440 Pelillo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La proposta di legge, la quale prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti siano correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, stabilendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore, nasce dalla considerazione, evidenziata nella relazione illustrativa, secondo cui il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull'analisi della gestione economica dell'attività del contribuente, che viene confrontata — anche attraverso banche dati esterne — con quella di operatori con analogo modello organizzativo e appartenenti allo stesso settore. Viene inoltre fornita al contribuente una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1, comma 1, dispone l'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale con l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse

basi imponibili, ed esprimono – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso a un regime premiale, istituito dal successivo articolo 6.

In merito ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), a cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Rammenta altresì che la disciplina degli studi di settore è contenuta all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.

Successivamente, la legge n. 549 del 1995, ha disciplinato, ai commi da 181 a 189 dell'articolo 3, in estrema sintesi, le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, sono definiti i parametri per determinare i ricavi, i compensi e il volume d'affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della attività svolta. Viene prevista l'identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività, di campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi vengono poi determinati parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.

Secondo quanto emerso nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità, svoltasi il 9 marzo 2017 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità. A partire dall'annualità di imposta 2017 saranno operativi 70 Isa che riguarderanno circa un milione e mezzo di contribuenti. 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti.

Per il periodo d'imposta 2018 anche i contribuenti che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento.

In sostanza, l'indicatore di *compliance* è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;

invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa;

il modello di regressione sarà basato su dati *panel* (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;

il modello di stima coglierà l'andamento ciclico senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali (cosiddetti « correttivi crisi »);

una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al *cluster*.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l'Agenzia delle entrate, il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l'adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l'Agenzia delle entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 demanda l'approvazione degli indici a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

In base al comma 3 eventuali integrazioni possono esser approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Secondo quanto specificato dai commi 4 e 5, in ogni caso, gli indici sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, i dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

A tal fine, secondo il comma 3 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informa-

tici per la compilazione e la trasmissione dei dati, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici.

L'articolo 3 definisce al comma 1, alcune cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale:

qualora il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;

quando il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano approvati e pubblicati.

Ai sensi del comma 3 la commissione esprime il proprio parere anche sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

In base al comma 4 ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso. Nelle more dell'istituzione della commissione le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla commissione di esperti costituita per esprimere un parere in merito alla idoneità di singoli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, che ha istituito gli studi di settore).

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, consente di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente può effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi

positivi di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 3 chiarisce che ai fini IVA si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Ai sensi del comma 4, tale integrazione non determina l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:

a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;

b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il medesimo termine, secondo modalità da individuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 6 esplicita i contenuti del regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia:

a) esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;

b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici: al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica della dichiarazione an-

nuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile);

d) anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento: al riguardo ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), sia per le dichiarazioni IVA (sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo: in merito rammenta che l'Amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (in base all'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

L'articolo 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative della legge, mentre l'articolo 8 detta disposizioni sui controlli svolti dall'Agenzia delle entrate dalla Guardia di finanza, che devono tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informa-

zioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

L'articolo 9 prevede l'affidamento alla SOSE, mediante concessione, delle attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici, nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione.

La società deve inoltre sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento.

La società può stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche o con altri soggetti per finalità attinenti allo svolgimento delle attività citate e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche.

In merito ricorda che la SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88 per cento) e dalla Banca d'Italia (12 per cento), operativa dal 1999, la quale svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.

Ai sensi del comma 2, le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali dello Stato, in conformità ai principi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016).

In merito rammenta che l'articolo 6 del predetto Testo unico prevede, in particolare, che le società a controllo pubblico che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con

altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Esse predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea. Esse inoltre valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con sistemi volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 10 stabilisce che, nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.000 (prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Negli stessi casi di omissione della comunicazione, ovvero di comunicazione inesatta o incompleta, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso a correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia (invito alla *compliance*).

Qualora anche dopo tale invito il contribuente ometta di adeguarsi decade dai benefici previsti dall'articolo 6. In particolare la norma esplicita che in tal caso si applicano i termini ordinari per l'accertamento.

L'articolo 11 prevede la graduale cessazione dell'applicazione della disciplina sui parametri e sugli studi di settore, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati.

La disposizione abroga inoltre la norma che disciplina le modalità di revisione e aggiornamento degli studi di settore, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sono altresì abrogate le precedenti disposizioni concernenti l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore, contenute nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 12 prevede che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici è emanato, in via transitoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (mentre in via ordinaria deve essere emanato entro il mese di gennaio di ciascun anno).

Come già anticipato, viene previsto, inoltre, che fino alla costituzione della commissione degli esperti di cui all'articolo 4, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti prevista dalla normativa sugli studi di settore.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, a partire dalla seduta odierna, si svolgerà il ciclo di audizioni informali previsto nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.15.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nelle precedenti sedute di discussione, il presentatore, Barbanti, si è dichiarato disponibile a riformulare la propria risoluzione.

Sebastiano BARBANTI (PD) riformula la sua risoluzione (*vedi allegato*), anche alla luce delle proposte di modifica avanzate dal rappresentante del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare domani.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 maggio 2017.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.10 alle 14.40.

ALLEGATO

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test*.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premessi che:

in ambito europeo sono stati messi in atto numerosi interventi volti a sanare una condizione di precarietà del sistema finanziario dovuta agli effetti di lungo periodo della crisi iniziata nel 2007, attraverso i quali è stata anzitutto definita una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità;

l'Unione bancaria, finalizzata ad accompagnare all'Unione economica e monetaria una disciplina comune anche in materia di supervisione prudenziale e di gestione delle crisi bancarie, costituisce il quadro più organico degli interventi messi in atto per rafforzare il sistema finanziario europeo e ridurre il legame tra banche e rischio sovrano;

in tale contesto, le banche italiane hanno aumentato significativamente le loro dotazioni di capitale, peraltro senza avvalersi, a differenza di quanto è avvenuto nei principali Paesi europei, di risorse provenienti dal bilancio pubblico;

in generale, i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche dell'Unione europea sono migliorati costantemente negli ultimi anni, tuttavia i rischi per la stabilità finanziaria e le difficili condizioni di finanziamento dell'economia reale persistono;

come evidenziato, tra l'altro, dal Fondo monetario internazionale nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria

mondiale, in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà, situazione che trova una spiegazione, tra le altre cose, nello *stock* di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda;

secondo dati recenti – quinta relazione indipendente sull'analisi annuale della crescita 2017 – i crediti deteriorati nella zona euro hanno un valore stimato pari a 1.132 miliardi di euro, nonostante gli sforzi già intrapresi in alcuni Stati membri per ridurre il livello;

una soluzione europea, che pare necessaria, come anche sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria, deve tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento a livello sia unionale sia nazionale;

il Parlamento europeo, inoltre, ribadisce la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di supervisione proprie del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), le cui modalità di valutazione influenzano la stabilità sostanziale del sistema finanziario; nella risoluzione citata viene richiesto alla Banca centrale europea (BCE) di pubblicare indicatori e misurazioni della

performance per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno;

nonostante gli sforzi messi in campo dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dalla BCE per apportare miglioramenti, in particolare, al quadro delle prove di *stress*, l'attuale metodologia presenta dei limiti che pare necessario superare, per riflettere in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive; fino ad oggi l'attenzione è stata concentrata attorno alla mole di crediti in sofferenza posseduti dalle banche europee, senza tenere in debita considerazione i rischi derivanti dalla detenzione di attività di Livello 3, come anche sottolineato nella citata risoluzione del Parlamento europeo;

i titoli di Livello 3, costituiti da derivati, in gran parte, o da titoli strutturati come *Collateralized debt obligation* (CDO) – obbligazioni che hanno come garanzia collaterale un debito – o *Asset-backed security* (ABS) – obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, garantite dagli attivi sottostanti – sono stati fra le cause prime dello scoppio della crisi del 2007-2008;

già nel corso dell'*Asset quality review* del 2014 era stato posto il tema dell'approfondimento degli attivi di Livello 3, al fine di verificare la bontà dei modelli interni che le banche usano per valutare questa categoria di titoli per definizione unici e molto eterogenei;

è infatti difficoltoso utilizzare modelli *standard* per una corretta valutazione di tali titoli illiquidi, in termini di prezzo congruo, deprezzamento, diversificazione e copertura (*hedging*); in occasione delle prossime verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei da parte del SSM, previste nel 2018, sarebbe opportuno esplorare concretamente la praticabilità di uno *stress test* ampliato su questa particolare tipologia di titoli « tossici », al fine di ridurre i rischi correlati con le consistenze di tali attività nei bilanci delle banche europee;

attualmente, secondo i dati dell'Associazione bancaria italiana, il peso tra attività di Livello 3 e capitale è pari al 15,1 per cento per le banche italiane, al 20,5 per cento per quelle francesi, al 25,4 per cento per quelle britanniche e sale al 35,5 per quelle tedesche;

la mancanza di trasparenza che caratterizza le prove di *stress* della BCE implica un'incertezza nelle pratiche di vigilanza e la pubblicazione dei risultati delle prove di *stress* sarebbe in grado di rafforzare la fiducia del mercato; inoltre le verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei previste dal SSM devono essere in grado di cogliere il grado di rischio effettivo a livello europeo, non solo correlato alla detenzione di una mole significativa di crediti in sofferenza, ma anche all'esposizione al rischio sistemico aumentata da una elevata percentuale sul capitale di *asset* illiquidi;

al fine di contrastare la persistente instabilità del contesto bancario in Europa è necessario promuovere cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema di vigilanza unico, per garantire un sistema bancario sano, con migliori capacità di finanziare l'economia reale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre, nelle sedi negoziali europee, una revisione delle regole di vigilanza bancaria volta a migliorare le metodologie degli *stress test* e rendere più efficaci i metodi di valutazione per garantire una maggiore trasparenza e riflettere meglio i rischi effettivi e, in tale contesto, a dare priorità all'esame di attivi di Livello 3 detenuti dalle banche, inclusi i derivati, organizzando un'apposita prova di *stress test*.

(7-01214) « Barbanti, Pelillo, Fregolent, Marco Di Maio, De Maria, Lodolini, Fanucci, Boccadutri, Petrini, Ribauda, Carella, Fragomeli, Moretto, Gitti ».